



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 45

del Consiglio comunale

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015 N. 15. VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE CONSEGUENTE ALL'ACCORDO URBANISTICO ZONA APP.3 IN VIA DEL PONTE A RAVINA. ADOZIONE DEFINITIVA.

Il giorno 06.05.2020 ad ore 18.05 in videoconferenza presso la sede del Comune in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Panetta Salvatore presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Panetta Salvatore**

sindaco **Andreatta Alessandro**

consiglieri **Biasioli Paolo**

Bosetti Stefano

Bozzarelli Elisabetta

Bridi Vittorio

Brugnara Michele

Bungaro Corrado

Calza Roberta

Carlin Silvio

Castelli Paolo

Coradello Antonio

Ducati Massimo

Festini Brosa Gianni

Franzoia Mariachiara

Gilmozzi Italo

Guastamacchia Fabrizio

Ianes Marco

Lombardo Emanuele

Loss Martina

Maestranzi Dario

Maschio Andrea

Merler Andrea

Negrone Paolo

Oliva Eugenio

Osele Stefano

Pattini Alberto

Postal Claudia

Robol Andrea

Salizzoni Alberto

Santini Marco

Scalfi Giovanni

Serra Paolo

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Zalla Roberta

Zanetti Cristian

Zannini Jacopo

Assenti: consiglieri **Giuliani Bruna**

Uez Tiziano

e pertanto complessivamente presenti n. 38, assenti n. 2, componenti del Consiglio.

Assenti: assessori esterni **Maule Chiara**

Assume la presidenza il signor Panetta Salvatore.

Partecipa il Segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: Bosetti Stefano e Maschio Andrea

Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/29 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

premesso che con deliberazione 14.01.2020 n. 3 il Consiglio comunale ha adottato la Variante al Piano Regolatore Generale conseguente all'Accordo urbanistico relativo alla "zona APP.3 in via del Ponte a Ravina" secondo la procedura di cui all'articolo 39 della Legge provinciale per il governo del territorio n. 15 del 2015, ritenendo sussistente l'interesse pubblico previsto dall'articolo 25 della medesima Legge, per le motivazioni qui in sintesi richiamate in termini di potenziamento delle funzioni produttive, economiche ed espositive, derivanti dalla riqualificazione funzionale e architettonica del compendio industriale Cantine Ferrari, di crescita occupazionale dell'intera filiera dei conferenti, di sviluppo del sistema economico, sociale e culturale connesso alla realizzazione del nuovo spazio espositivo quale meta turistico-culturale e ambientale della Provincia di Trento e della città di Trento, nonché di valorizzazione complessiva del territorio;

visto il relativo Accordo urbanistico predisposto, ai sensi dell'articolo 25 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15, sottoscritto dalle parti in data 7 gennaio 2020 (Convenzione n. 45996 racc.-28661 rep./P.A.T. di data 7 gennaio 2020, registrata a Trento l'8.01.2020 al 409 serie 1T);

atteso che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 37, comma 3 e 39, comma 3 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15, la documentazione costituente la Variante al P.R.G. conseguente al suddetto Accordo urbanistico è stata depositata, previo avviso pubblicato all'Albo pretorio, sul sito internet del Comune di Trento e su un quotidiano locale, presso l'Ufficio Piani urbanistici del Servizio Urbanistica e ambiente - Top Center, in via del Brennero n. 312 a Trento, per la durata di 30 giorni consecutivi, dal giorno 19 gennaio 2020 fino al giorno 18 febbraio 2020 compreso, perché chiunque potesse prenderne visione e presentare eventuali osservazioni nel pubblico interesse;

rilevato che durante il periodo di deposito sopra indicato sono pervenute due osservazioni e che le stesse, come previsto dagli articoli 37, comma 4 e 39, comma 3 della Legge provinciale per il governo del territorio, sono state messe a disposizione del pubblico per la durata di dieci giorni consecutivi dal giorno 25 febbraio 2020 al giorno 6 marzo 2020 compreso, anche mediante pubblicazione, sul sito internet del Comune di Trento, della planimetria con l'indicazione della parte di territorio oggetto delle osservazioni;

preso atto che in esito alla suddetta pubblicazione di 10 giorni, non hanno fatto seguito ulteriori osservazioni correlate alle due già acquisite;

considerato che il periodo di pubblicazione previsto dagli articoli 37, comma 4 e 39, comma 3 della Legge provinciale per il governo del territorio è interamente decorso anteriormente all'entrata in vigore, il 17 marzo 2020, del Decreto Legge n. 18/2020 e che durante lo stesso periodo nel territorio provinciale non sussistevano limitazioni derivanti dall'emergenza sanitaria COVID-19, in quanto le stesse sono state rese effettive e applicabili a seguito del blocco delle attività connesso con il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, come recepito nell'Ordinanza del Presidente della Provincia del 18 marzo 2020;

richiamato altresì il disposto dell'articolo 103, comma 1 del Decreto Legge n. 18/2020 che prevede la continuazione dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni laddove sia possibile e non comprometta l'esercizio di diritti da parte dei soggetti a cui favore è disposto il termine procedimentale;

premesso che per le predette motivazioni si è ritenuto di non applicare la sospensione dei termini con ripubblicazione delle osservazioni di cui agli articoli 37, comma 4 e 39, comma 3 della Legge provinciale citata, in quanto il proseguimento della procedura di Variante non appare aver pregiudicato alcuna prerogativa degli interlocutori della Pubblica Amministrazione, posto che le due osservazioni pervenute hanno un contenuto generale, contestando la scelta urbanistica comunale nel suo insieme senza intervenire in maniera puntuale su aree diverse da quelle contemplate dalla proposta di Variante come adottata con deliberazione 14 gennaio 2020 n. 3 del Consiglio comunale, che come tale è stata oggetto di partecipazione pubblica prima del periodo emergenziale;

tenuto conto che le osservazioni pervenute nel periodo compreso tra il 19 gennaio

2020 e il 18 febbraio 2020 sono state una respinta e l'altra parzialmente accolta per le motivazioni dettagliatamente esposte nell'elaborato "Sintesi osservazioni e relative controdeduzioni", in Allegato B alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Urbanistica e ambiente e costituito da schede riportanti la sintesi delle osservazioni e le relative controdeduzioni;

dato atto che il parziale accoglimento di una delle due osservazioni non comporta alcuna modifica alla documentazione costituente parte integrante della deliberazione consiliare 14. 01.2020 n. 3, in quanto detto parziale accoglimento attiene ad approfondimenti da effettuarsi in sede di progettazione definitiva della nuova viabilità e tali da non comportare interventi sulla richiamata documentazione;

preso atto che in data 20 gennaio 2020 la documentazione di piano relativa all'adozione è stata caricata in via telematica nel sistema software della Provincia autonoma di Trento per la gestione dei piani territoriali (GPU), come da comunicazione al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, protocollo n. 14242 del 20 gennaio 2020, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 3 della Legge provinciale n. 15/2015;

visto il parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, pervenuto con nota del 5 marzo 2020 al numero di protocollo 60131, secondo il quale "Riguardo alla variante al P.R.G. conseguente all'Accordo urbanistico "Zona APP.3 in via del Ponte a Ravina", si esprime parere favorevole al fine dell'approvazione da parte della Giunta provinciale";

preso atto che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 37, comma 8 e dell'articolo 39, comma 3 della Legge provinciale n. 15/2015, il Comune deve provvedere all'adozione definitiva della Variante al P.R.G. entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della valutazione tecnica della Provincia, pena l'estinzione di diritto del procedimento e che quindi, nel caso in oggetto, detto termine corrisponde al 4 maggio 2020;

vista l'ordinanza a firma del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 18 marzo 2020, in esecuzione dell'articolo 103 del Decreto Legge n. 18/2020, contenente "Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termini e procedimenti amministrativi e scadenze per adempimenti e obblighi informativi in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni in materia di personale" che ha disposto la sospensione dell'attività di tutte le Pubbliche Amministrazioni locali presso le rispettive sedi con attivazione obbligatoria del lavoro agile, salvo per le attività essenziali ed i servizi indispensabili tra le quali non rientra la materia urbanistica;

atteso che il punto B) dell'Ordinanza provinciale citata, dispone che gli Organi collegiali si dotino di sistemi di videoconferenza o altre modalità informatiche per assicurare il proseguimento, ove possibile, delle attività di competenza in modalità da remoto;

considerato che il Comune di Trento ha adottato per i propri Organi collegiali deliberativi e consultivi un sistema di collegamento a distanza che ne consente l'espletamento delle attività da remoto, così che è stato possibile programmare i passaggi istituzionali necessari per la conclusione della procedura di Variante e segnatamente il parere della Commissione consiliare per l'urbanistica e l'ambiente e l'adozione definitiva da parte del Consiglio comunale;

dato atto che il punto 6 "Disposizioni in materia di procedimento di pianificazione urbanistica" della citata Ordinanza dispone, tra l'altro, la sospensione dei termini procedurali di cui all'articolo 37, comma 5 e articolo 39, comma 3 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 "per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 e fino al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del DPCM 9 marzo 2020 emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità, allo scopo di evitare l'estinzione dei procedimenti riguardanti l'approvazione del piano regolatore generale e delle relative varianti.";

dato atto che alla luce del più recente D.P.C.M., ad oggi quello del 10 aprile 2020, l'efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti Decreti è prorogata fino al 3 maggio e pertanto la sospensione conseguente alle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 18 marzo 2020 ha termine il giorno 23 maggio 2020, nuova data dalla quale decorre il termine di sessanta giorni sopra richiamato;

ritenuto che, al fine di contemperare l'esigenza di prorogare il termine di adozione definitiva fino al primo Consiglio comunale utile, in modalità remota e il contestuale impegno delle Pubbliche Amministrazioni a concludere celermente i propri procedimenti anche durante il periodo emergenziale, si è determinata l'esigenza di disporre la proroga del termine di cui all'articolo 37, comma 4 della L.p. 15/2015 oltre la sua ordinaria scadenza del 4 maggio 2020 e fino alla data di adozione definitiva della presente Variante da parte del Consiglio comunale, al fine di evitare

l'estinzione del procedimento di Variante, avvalendosi a tal riguardo il Comune della sospensione ex lege per il periodo corrispondente;

preso atto che le modifiche introdotte con la presente Variante al P.R.G. vanno idoneamente coordinate con la Variante 2019 adottata dal Consiglio comunale con deliberazione 19 luglio 2019 n. 100, stante l'iter contemporaneo delle due modifiche al P.R.G.;

visti gli elaborati di Variante tutti in formato digitale pdf, predisposti dal Servizio Urbanistica e ambiente e firmati digitalmente dalla Dirigente del medesimo Servizio, richiamati nell'Allegato A alla presente deliberazione e depositati agli atti del Comune di Trento giusta nota protocollo n. 90411 di data 23 aprile 2020, che confermano i contenuti degli elaborati adottati con deliberazione del Consiglio comunale 14 gennaio 2020 n. 3;

dato atto che la Commissione consiliare per l'urbanistica, lavori pubblici e mobilità ha esaminato le osservazioni pervenute nella seduta del 22 aprile 2020 condividendo quanto espresso nelle schede di cui sopra, riportanti la sintesi delle osservazioni e le relative controdeduzioni;

visto che, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento del decentramento non è richiesto un nuovo parere sulla seconda adozione da parte della Circoscrizione competente in quanto nulla è modificato rispetto alla prima adozione;

tenuto conto che per quanto riguarda la procedura in materia di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente da espletarsi ai sensi dell'articolo 20 della Legge provinciale n. 15/2015, l'elaborato di Variante "Valutazione ambientale strategica -Rapporto ambientale" di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, ha escluso che la Variante al P.R.G. in questione possa generare significativi effetti negativi sulle matrici ambientali considerate;

precisato che la Variante in oggetto interessa la particella fondiaria 164 in Comune Catastale di Ravina gravata da uso civico, relativamente alla quale con deliberazione 7 ottobre 2019 n.19 la Circoscrizione Ravina-Romagnano in qualità di organo competente, ai sensi della Legge provinciale 14 giugno 2005 n. 6, ha espresso parere favorevole all'estinzione di tale diritto e alla cessione gratuita alla Provincia autonoma di Trento di una porzione della suddetta particella per la realizzazione di una rotatoria e di cessione a titolo oneroso a Cantine Ferrari della parte restante, dandosi atto dell'insussistenza di soluzioni alternative all'estinzione del diritto di uso civico, meno onerose o penalizzanti, in ragione della primaria funzione di viabilità e di necessaria continuità del compendio oggetto dell'Accordo cui la particella sopra elencata sarà destinata;

richiamato l'articolo 7 dell'Accordo urbanistico sotteso alla presente Variante al P.R.G. in adempimento al quale il Comune si impegna a riportare i contenuti di detto Accordo nella convenzione attuativa della Variante al P.R.G.;

ritenuto di demandare alle competenti strutture comunali, ovvero il Servizio Urbanistica e ambiente e l'Ufficio Contratti, in coordinamento con le strutture provinciali indicate dalla Provincia autonoma di Trento, l'incombenza di predisporre la convenzione da stipularsi in forma pubblica amministrativa, fermo restando che tale convenzione dovrà contenere gli obblighi già approvati dalle parti con l'Accordo urbanistico sottoscritto il 7 gennaio 2020, di cui all'Allegato A, integrata di ogni elemento e contenuto necessario e conseguente all'approvazione della Variante ed altresì con i necessari elementi negoziali accidentali in Accordo tra le parti;

ritenuta quindi meritevole di approvazione la proposta di Variante al P.R.G. conseguente all'Accordo urbanistico relativo alla «zona APP.3 in Via del Ponte a Ravina»;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- il Regolamento del decentramento approvato con deliberazione consiliare 11.03.2015 n. 41;
- la Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15;
- il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg.;
- il Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. e s.m. e i.;
- la Legge provinciale 14 giugno 2005 n. 6;
- il Piano Regolatore Generale del Comune di Trento;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, nella Legge 24.04.2020 n. 27;
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 emanato ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19);
- l’Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 18 marzo 2020;

atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 49, comma 3, lettera b) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l’esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di adottare in via definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 39, comma 2 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 la Variante al Piano Regolatore Generale conseguente all’Accordo urbanistico relativo alla «zona APP.3 in Via del ponte a Ravina» predisposta dal Servizio Urbanistica e ambiente costituita dalla documentazione in formato pdf, firmata digitalmente dalla Dirigente del Servizio Urbanistica e ambiente, di cui all’Allegato A nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di approvare l’elaborato contenente “Sintesi osservazioni e relative controdeduzioni” predisposto dal Servizio Urbanistica e ambiente e costituito da schede riportanti la sintesi delle osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni, di cui all’Allegato B, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. di dare atto che la predetta Variante al P.R.G. interessa la particella fondiaria 164 in Comune Catastale di Ravina gravata da uso civico e come tale soggetta alla procedura di cui all’articolo 18 della Legge provinciale 14 giugno 2005 n. 6;
4. di demandare alle competenti strutture comunali, ovvero il Servizio Urbanistica e ambiente e l’Ufficio Contratti, in coordinamento con le strutture provinciali indicate dalla Provincia autonoma di Trento, l’incombenza di predisporre la convenzione da stipularsi in forma pubblica amministrativa;
5. di disporre che il testo della convenzione attuativa della Variante al P.R.G. tenga fermi gli obblighi già approvati dalle parti con l’Accordo urbanistico sottoscritto il 7 gennaio 2020,

integrati di ogni elemento e contenuto necessario e conseguente all'approvazione della Variante ed altresì con i necessari elementi negoziali accidentali in Accordo tra le parti, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

6. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti provvederà alla stipulazione della convenzione il Dirigente del Servizio Urbanistica e ambiente il quale sarà sostituito in caso di sua assenza o impedimento dal Dirigente sostituto;
7. di indicare, ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2 del Regolamento per la disciplina dei contratti, quale Responsabile del procedimento e dell'esecuzione della convenzione attuativa della Variante al P.R.G. il Dirigente del Servizio Urbanistica e ambiente;
8. di prendere atto che le modifiche introdotte con la presente Variante al P.R.G. vanno idoneamente coordinate con la Variante 2019 adottata dal Consiglio comunale con deliberazione 19.07.2019 n. 100, stante l'iter contemporaneo delle due modifiche al P.R.G.;
9. di trasmettere la documentazione relativa alla Variante in argomento unitamente alla presente deliberazione, alla Giunta provinciale, come previsto dall'articolo 37, comma 9 della L.p. 4 agosto 2015 n. 15.

Allegati parte integrante:

- Allegati A) e B).

Documentazione approvata:

- Elaborati di Variante in formato digitale pdf di cui all'Allegato A (rif. Pitre 23.04.2020 n. 90411 prot.).

IL SEGRETARIO
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Panetta

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015 N. 15. VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE CONSEGUENTE ALL'ACCORDO URBANISTICO ZONA APP.3 IN VIA DEL PONTE A RAVINA. ADOZIONE DEFINITIVA.

Votazione palese

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 38

Favorevoli: n. 38 i Consiglieri Andreatta, Biasioli, Bosetti, Bozzarelli, Bridi, Brugnara, Bungaro, Calza, Carlin, Castelli, Coradello, Ducati, Festini Brosa, Franzoia, Gilmozzi, Guastamacchia, Ianes, Lombardo, Loss, Maestranzi, Maschio, Merler, Negroni, Oliva, Osele, Panetta, Pattini, Postal, Robol, Salizzoni, Santini, Scaffi, Serra, Stanchina, Tomasi, Zalla, Zanetti, Zannini

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 06.05.2020

il Segretario generale
Dott.ssa Moresco Lorenza
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 29 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015 N. 15 - VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE CONSEGUENTE ALL'ACCORDO URBANISTICO «ZONA APP.3 IN VIA DEL PONTE A RAVINA». ADOZIONE DEFINITIVA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 23 aprile 2020

Servizio Urbanistica e ambiente
Il Dirigente
arch. Luisella Codolo
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 29 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015 N. 15 - VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE CONSEGUENTE ALL'ACCORDO URBANISTICO «ZONA APP.3 IN VIA DEL PONTE A RAVINA». ADOZIONE DEFINITIVA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 24.04.2020